

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1626-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATRICE MANIERI)

Comunicata alla Presidenza il 4 maggio 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle
università

*presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro
e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica
e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1995

INDICE

| | | |
|---|-------------|----|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Pareri: | | |
| - della 1 ^a Commissione permanente | » | 5 |
| - della 5 ^a Commissione permanente | » | 6 |
| Emendamenti proposti dalla Commissione | » | 7 |
| Disegno di legge | » | 10 |
| Testo del decreto-legge | » | 11 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, del quale il presente disegno di legge reca la conversione, rappresenta la nona stesura di un provvedimento di urgenza emanato la prima volta il 21 dicembre 1993.

Per la illustrazione delle singole questioni in esso contenute e per l'evoluzione da esso avuta durante le lunghe e travagliate fasi di esame parlamentare succedutesi nel tempo, si rinvia alle relazioni scritte che la 7^a Commissione permanente ha trasmesso all'Assemblea in due occasioni, il 29 luglio 1994 (atto Senato n. 493-A, relativo al disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404) e il 15 novembre 1994 (atto Senato n. 1045-A, relativo al disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588), ricordando inoltre che per altre due stesure del provvedimento di urgenza la Commissione concluse l'esame in sede referente del relativo disegno di legge di conversione e incaricò il relatore di riferire oralmente all'Assemblea (rispettivamente per i decreti-legge 8 agosto 1994, n. 510 - A.S. n. 782 - e 22 dicembre 1994, n. 697 - A.S. n. 1263).

Nell'affrontare l'ultima edizione del decreto-legge, la Commissione ha convenuto sulla necessità di circoscrivere il provvedimento alle questioni a lungo deliberate e contenute nella versione originaria, aventi più spiccato carattere di necessità e urgenza, e di limitarsi pertanto a proporre unicamente emendamenti migliorativi o soppressivi.

A tale decisione si è giunti a causa della natura stessa del provvedimento che, costituito da una serie di disposizioni, alcune di rilievo ed altre più di dettaglio e settoriali, si presta facilmente ad assumere il carattere di provvedimento *omnibus*, rendendo sempre più complicata e difficile la sua conversione. E ciò a fronte della necessità di dare certezza a norme che hanno già da tempo

dispiegato i loro effetti. I soli emendamenti apportati sono pertanto i seguenti.

Per quanto riguarda il personale di cui all'articolo 1, si propone che il rinnovo per due anni dei contratti di lavoro a tempo determinato con personale medico assunto per soddisfare esigenze assistenziali del Policlinico Umberto I di Roma, debba intendersi come non ulteriormente prorogabile. Nello stesso tempo, con l'ordine del giorno n. 1, approvato all'unanimità dalla Commissione, si impegna il Governo ad adottare gli opportuni provvedimenti per risolvere il disagio di tutto il personale medico, ivi compreso quello di cui all'articolo 1, precariamente utilizzato nei policlinici universitari per i compiti di assistenza pubblica sulla base delle convenzioni stipulate tra regioni e atenei, nonché a definire il riconoscimento della funzione di assistenza sanitaria al personale tecnico di ruolo, laureato in medicina ed utilizzato nelle strutture ospedaliere delle facoltà di medicina e di chirurgia.

La Commissione propone inoltre la soppressione del comma 4 dell'articolo 2, con il quale si consente il conferimento di supplenze universitarie anche ai ricercatori non confermati. Dopo una modifica all'articolo 4, comma 4, avente carattere meramente formale, si propone poi, all'articolo 6, comma 1, l'introduzione di una misura minimale, non inferiore al 15 per cento del totale dei componenti, per la rappresentanza degli studenti negli organi collegiali.

Le norme contenute nell'articolo 7 sono sostituite da una nuova stesura, secondo la quale i collegi dei revisori dei conti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, per i fini di cui al comma 21 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono integrati, ove non già previsti dai rispettivi statuti, da due membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro e

l'altro dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Si propone altresì la soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 10, i quali consentono l'ammissione alle scuole di specializzazione dei laureati in medicina e chirurgia che, sprovvisti dell'abilitazione all'esercizio professionale, conseguano la stessa entro il primo semestre del corso.

Per l'articolo 11 si propone una nuova formulazione che tiene conto del parere espresso dalla Commissione bilancio ed è volta a stabilire che gli inquadramenti disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, possano avere decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della legge medesima ov-

vero dalla data del superamento del periodo di prova per il personale assunto, anche successivamente alla predetta data, purchè sulle carriere previste dall'ordinamento precedente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ed entro il 31 agosto 1992. Infine si propone di reintrodurre una disposizione in materia di equipollenza di titoli già contenuta in un precedente decreto-legge a seguito dell'approvazione di un emendamento in tal senso da parte della Commissione, in una delle precedenti versioni del decreto.

Con queste modificazioni, che si confida l'Assemblea voglia approvare, la Commissione istruzione propone all'unanimità la conversione del decreto in questione.

MANIERI, *relatrice*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PERLINGIERI)

27 aprile 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, richiamando altresì le osservazioni già formulate in relazione al disegno di legge n. 1263, in quanto compatibili.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: PODESTÀ)

3 maggio 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sull'articolo 11 su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Formula inoltre parere di nulla osta sull'articolo 4, comma 3, a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, che la parola «diritto» sia sostituita con l'altra «precedenza».

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «per due anni», inserire le seguenti: «non prorogabili».

1.1

Art. 2.

Sopprimere il comma 4.

2.1

Art. 4.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dai competenti organi accademici costituisce per l'università giustificato motivo di recesso».

4.1

Art. 6.

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «in misura non inferiore al 15 per cento».

6.1

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. Per i fini di cui al comma 21 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i collegi dei revisori dei conti delle università e degli istituti di istruzione universitaria sono integrati, ove già non previsti dagli statuti delle università, da due membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro tra i funzionari della ragioneria generale dello Stato, e l'altro designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tra i funzionari del Ministero medesimo».

7.1**Art. 10.**

Sopprimere i commi 3 e 4.

10.2**Art. 11.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

1. Gli inquadramenti disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, possono avere decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero dalla data del superamento del periodo di prova per il personale assunto anche successivamente alla predetta data purchè sulle carriere previste dall'ordinamento precedente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ed entro il 31 agosto 1992. Gli inquadramenti di cui al presente articolo possono avere luogo anche per il personale delle Università per stranieri di Perugia e di Siena statizzato ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, anche se inquadrato su posti delle nuove carriere. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, provvedono le università nell'ambito dei finanziamenti ordinari, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato».

11.1

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. La laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Trieste è, a tutti gli effetti, equipollente alla laurea in scienze politiche».

11.0.1

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 dicembre 1993, n. 530, 21 febbraio 1994, n. 122, 26 aprile 1994, n. 249, 23 giugno 1994, n. 404, 8 agosto 1994, n. 510, 21 ottobre 1994, n. 588, 22 dicembre 1994, n. 697, e 21 febbraio 1995, n. 40.

Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1995.

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il funzionamento delle università;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università «La Sapienza» di Roma è autorizzata a rinnovare per due anni, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè i contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

Articolo 2.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dai seguenti:

«3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;

3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.».

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti la fissazione delle modalità di determinazione degli organici di ateneo e la conseguente attribuzione alle università della potestà di modifica degli stessi, è abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, recante la determinazione di un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario in una stessa facoltà. È altresì soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente i trasferimenti dei professori associati.

3. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981, così come richiamato dall'articolo 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, è compreso il titolo del diploma di laurea.

4. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è soppressa la parola: «confermati».

Articolo 3.

1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente a quella di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilità di impiego.

2. Gli iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che, previo beneplacito del competente Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, siano stati assunti dalle istituzioni universitarie, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per le esigenze indilazionabili e temporanee dell'attività universitaria, mantengono il titolo alla iscrizione in tali elenchi fino al termine del rapporto di lavoro con le istituzioni universitarie suddette, anche ai fini del regime dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

Articolo 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subor-

dinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, sentite le rappresentanze sindacali.

3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Hanno diritto all'assunzione nei limiti e nei casi indicati ai commi 1 e 2, conservando i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti, i titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonchè quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto.

4. Le università procedono annualmente, sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attività svolta. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dagli organi competenti dell'università costituisce giustificato motivo di recesso.

5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

Articolo 5.

1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995 le università stabiliscono, in deroga ai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari o motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica, nonchè il contributo supplementivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

2. In attesa dell'insediamento della Consulta nazionale sul diritto allo studio universitario e della revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1994, gli eventuali maggiori introiti derivanti, per l'anno accademico 1994-1995, dall'aumento delle tasse e dei contributi rispetto all'anno precedente sono devoluti, in misura non superiore al 30 per cento, da ciascun ateneo ad interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti che si trovino nelle condizioni di merito e di reddito richieste per l'accesso alle borse di studio previste dal citato decreto a favore dei meritevoli e privi di reddito, le cui domande non siano state soddisfatte per carenza dei fondi regionali all'uopo destinati. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23

dicembre 1994, n. 725. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a carico del bilancio dell'università, per la copertura degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni dei corsi di laurea e di diploma attivati presso le facoltà universitarie, qualora non sia possibile provvedere in altro modo, possono essere rinnovati nella stessa università per l'anno accademico 1994-1995, a carico ed entro i limiti delle risorse disponibili nell'università medesima.

Articolo 6.

1. Le università deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al presente decreto, inderogabilmente entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, decorso il quale non possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge n. 537 del 1993 e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti.

2. L'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, si interpreta nel senso che esso non si applica ai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonchè ai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

3. Per le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate, il consiglio di amministrazione è integrato, qualora già non vi appartengano, da rappresentanti degli enti promotori della sede decentrata che concorrono al mantenimento della sede con un contributo annuo stabilito dagli statuti indicati dall'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 245, nonchè quelli indicati dagli statuti.

4. Le università sono comunque tenute a rinnovare gli organi collegiali scaduti secondo le modalità vigenti nelle more dell'adozione degli statuti di cui al comma 1; fino a tale rinnovo detti organi permangono nell'attuale composizione.

5. Sono fatte salve le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonchè dai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché, per la stessa materia, quelle recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dall'articolo 5, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, vanno interpretate nel senso che i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università restano soggetti ai controlli delle ragioni regionali dello Stato.

Articolo 8.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano alle università per gli impianti già realizzati.

Articolo 9.

1. L'eventuale istanza di riconsiliazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di riconsiliazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

2. Il rigetto dell'istanza di riconsiliazione non può essere dedotto come causa di successiva riconsiliazione.

3. Per le procedure concorsuali in atto, ove la commissione esaminatrice sia già stata costituita, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 10.

1. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono eccezionalmente ottenere l'ammissione alle università italiane per l'anno accademico 1994-1995 con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorità accademiche, in attesa della conclusione di intese bilaterali in materia con i Paesi interessati.

2. Per l'anno accademico 1994-1995, il provvedimento di nomina dei vincitori di concorso a professore di prima e seconda fascia, nonché le relative prese di servizio, possono adottarsi anche dopo il 31 ottobre 1994 e comunque non oltre il 28 febbraio 1995.

3. Sono ammessi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, ovvero che la conseguano entro il primo semestre del corso. Per coloro che siano sprovvisti della predetta abilitazione, il periodo di tirocinio di cui alla lettera *h*) della tabella XVIII, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, è compatibile con l'espletamento delle attività assistenziali, purchè svolte sotto la guida e la responsabilità di un tutore. Il mancato conseguimento, entro il primo semestre del corso, dell'abilitazione, comporta l'esclusione dalla scuola di specializzazione.

4. Limitatamente all'anno 1995 è indetta dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel mese di maggio, una sessione straordinaria degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; ai fini di cui al comma 3, sono ammessi alle scuole di specializzazione anche i laureati in medicina e chirurgia che conseguano l'abilitazione nella predetta sessione straordinaria.

Articolo 11.

1. Gli inquadramenti disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, hanno decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Articolo 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1995.

SCALFARO

DINI - SALVINI - MASERA - FRATTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO